N. 359/2018 R.G. N.R.
N. 1533/2018 RG GIP

TRIBUNALE DI VEZZANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Daria Lombardi,
letta la richiesta di archiviazione del P.M.,
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;

OSSERVA

A seguito di cospicua attività d'indagine, svolta a partire dall'anno 2014 su spunto di un esposto anonimo, i militari del NOE di Pescara, in collaborazione con i Carabinieri di Celano, verificavano la realizzazione di un'ampia discarica di materiali di vario genere, anche inquinanti, effettuata nel territorio del Comune di Celano, in località Cese San Marcello, su plurimi terreni, di proprietà del Comune di Celano e di diversi soggetti.

La predetta zona, già prima del 1986, era adibita a discarica del Comune di Celano, poi autorizzata regolarmente dalla Provincia di L'Aquila, ed oggetto di molteplici interventi di ampliamento, bonifica e sistemazione.

Venivano, inoltre, svolti accertamenti in relazione anche all'interramento di rifiuti durante i lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione ad opera dell'azienda agricola BARBAROSSA nel territorio del Comune di Avezzano, che pure veniva menzionato nell'esposto anonimo.

I militari del NOE avevano, quindi, modo di verificare, a seguito di sopralluoghi e campionamenti dei terreni, successivamente inoltrati all'ARTA per le analisi del caso, cumuli di terreno con rifiuti di vario genere, tale da formare una "*vera e propria discarica a cielo aperto*".

Le ulteriori attività investigative proseguivano mediante l'apporto della ditta RES.GEA. srl, collegata con l'Università D'annunzio di Chieti.

Veniva, quindi, verificato un continuo ed illecito interramento di rifiuti, risalente almeno all'anno 2000, circostanza che determinava, nel dicembre 2015, l'emissione del decreto di sequestro preventivo, sulla scorta del quale venivano sottoposti a vincolo reale i vari terreni ricadenti nella località S. Marcello del Comune di Celano, sui quali era stato effettuato un deposito incontrollato di rifiuti.

Mentre gli accertamenti svolti dalla RES GEA srl sugli impianti di irrigazione realizzati dalla ditta agricola BARBAROSSA non davano riscontro della realizzazione di attività illecite, in quanto la consulenza redatta dall'ING. Rosatelli, presidente della RES GEA accertava che erano stati individuati due impianti di irrigazione interrati, ma in loro corrispondenza "*non erano state osservate variazioni nello stato di crescita della vegetazione e le caratteristiche di utilizzo di queste aree non presentano variazioni nel tempo*", tanto che si concludeva nel senso che "*la realizzazione dell'impianto di irrigazione non si discosta dalle normali pratiche agricole*" (cfr. relazione RES GEA del 24-06-2015), diverse erano le risultanze degli accertamenti della predetta società sulle aree della "*discarica*".

Invero, nella relazione tecnica dell'ing. Rosatelli, avente la medesima data del 24 giugno 2015, si chiariva che "*erano state individuate diverse aree che nel corso degli anni erano state oggetto di abbandono di rifiuti direttamente sul piano di Campagna, di altre aree precedentemente adibite ad attività estrattiva e successivamente colmate totalmente o parzialmente con rifiuti ed aree con evidenze di movimentazioni di terreni e suoli al di sopra di aree utilizzate a fini agricoli*".

Venivano, inoltre, suddivise le zone di interesse, alcune caratterizzate da discariche autorizzate, o zone che non mostravano accumuli di rifiuti, altre aree con "*priorità alta*", dove vi era "*presenza di rifiuti di varia natura mista a suoli e siti estrattivi successivamente colmati. Le attività di ricolmo di tali settori rende di fatto impossibile qualsiasi tipo di considerazione indiretta circa la natura dei depositi utilizzati. Queste aree mostrano, inoltre, estesa presenza di cumuli di rifiuti verosimilmente messi in posto da mezzi pesanti e con tecnica di coltivazione sistematica*". Veniva, quindi, effettuata una stima volumetrica del materiale contenente rifiuti, o che potenzialmente potrebbe essere contaminato, con il suggerimento di ulteriori accertamenti, quali "Carotaggi" e "test di cessione" al fine di verificare:

- lo spessore dei rifiuti,
- lo stato di mineralizzazione degli stessi e la presenza o meno di trasferimenti di contaminanti dai rifiuti alle matrici ambientali.

Veniva, inoltre, dedotto, a seguito dei predetti accertamenti in loco, che gli smaltimenti illeciti non fossero riconducibili a singoli individui, che avevano commesso sporadici ed isolati abbandoni di rifiuti, ma ad organizzati smaltimenti di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali industriali, anche con materiali provenienti da altre zone del territorio nazionale.

In data 15 luglio 2016 venivano effettuati ulteriori accertamenti ad opera della medesima RES GEA srl, dai quali emergeva la presenza di fluidi nei terreni, potenzialmente

riconducibili a percolato, mentre veniva rilevato ulteriore materiale di natura dubbia, non riconducibile al contesto geologico-stratigrafico locale.

Solo in un secondo momento della fase d'indagine venivano iscritti a mod. 21 gli attuali indagati D'AULERIO FEDERICO, dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Celano dal giorno 16 novembre 2010 al 31 agosto 2017, SPECCHIO VALTER ANGELO, dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Celano dal giorno 17 ottobre 2001 al giorno 25 giugno 2010, e CERVELLINI GIOVANNI, direttore di stabilimento della SADAM SPA, per l'illecito di cui all'art. 256 del decreto legislativo n. 152/06.

Le predette iscrizioni venivano effettuate in quanto la figura professionale che ha responsabilità gestionale ed amministrativa ambientale nel Comune è riconducibile al dirigente dell'area tecnica, secondo quanto prospettato dal Segretario Comunale Attili Giampiero agli operanti in data 10 settembre 2015.

Il Cervellini veniva indagato in quanto, secondo gli accertamenti del NOE Pescara, un determinato e limitato quantitativo di rifiuti prodotti dalla SADAM ABRUZZO SPA relativi alle terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e calci di defecazione erano stati utilizzati per ricolmare una porzione delle aree poste sotto sequestro, di numero 2 ettari.

Ricostruita sinteticamente l'attività di indagine e le risultanze della stessa, va rilevato che il PM chiedeva l'archiviazione della notizia di reato per i seguenti motivi:

- non risultava possibile attribuire responsabilità penali personali agli attuali indagati, né ad altri soggetti determinati, quali ad esempio, i vari soggetti che avevano assunto la carica di sindaco del Comune di Celano, che, al contrario, sarebbero chiamati a rispondere degli illeciti prefigurabili senza essere potuti intervenire in alcuna attività di "*gestione*" della discarica;
- non risulta neppure possibile stabilire con certezza la data di commissione degli illeciti, posto che il sito in questione, nel corso di almeno un trentennio, è stato teatro di deposito incontrollato ed indiscriminato di materiali,
- non era possibile, in definitiva, verificare, in capo agli indagati, la gestione attiva del sito o la consapevole omissione di controlli, anteriore all'anno 2014, anno nel quale erano iniziati gli accertamenti da parte della PG.

Ciò premesso, va, in primo luogo rilevato che il reato di cui all'iscrizione mod. 21 è stato qualificato a termini dell'art. 256 del decreto legislativo 152/06, e che, pertanto, rispetto alla suddetta fattispecie di reato deve essere esaminata la richiesta di archiviazione,

restando di competenza esclusiva del P.M. la scelta dell'imputazione da elevare (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 23/09/1994 – 23/01/1995, Rv. 201221; Cass., Sez. 6, Sentenza n. 37470 del 09/07/2004 – 23/09/2004; Cass., Sez. U, Sentenza n. 4319 del 28/11/2013 – 30/01/2014, Rv. 257786).

La predetta fattispecie sanziona la condotta di:

- colui che effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

- dei titolari di imprese o enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti;

- dei soggetti che realizzano o gestiscono una discarica non autorizzata.

Orbene, dalla complessa ed articolata attività d'indagine svolta è emersa una reiterazione delle condotte di abbandono di rifiuti, susseguitasi senza soluzione di continuità in un vasto arco temporale, in alcuni casi di iniziativa privata ed incontrollata, in altri casi, secondo le deduzioni degli inquirenti, effettuata in forma organizzata e professionale, con trasporto di inquinanti anche da diverse zone d'Italia.

Proprio il fatto per il quale l'attività risulta stratificata nel corso di molteplici anni non consente di attribuire, con certezza, responsabilità agli odierni indagati, ovvero a diversi soggetti.

Più nello specifico, lo Specchio ed il D'Aulerio hanno ricoperto, per diversi periodi, l'incarico di responsabili dell'area tecnica del Comune di Celano, mentre il Cervellini di direttore di stabilimento dell'ex zuccherificio SADAM.

Dal possesso delle predette qualifiche non è possibile trarre in maniera netta responsabilità in capo agli indagati, né, verosimilmente, allo stato risulta che i predetti elementi potrebbero emergere in sede dibattimentale, ed essere tali da fondare una responsabilità dei prevenuti al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ancora, è fatto notorio che lo zuccherificio di Celano ha cessato la propria attività da diversi anni. Pertanto, per la posizione del Cervellini, sarebbe possibile svolgere anche ulteriori valutazioni in punto di prescrizione del reato.

Rilevato, infine, che non vi sono altri spunti investigativi per un ulteriore approfondimento delle indagini che, invero, risultano essere state condotte in maniera approfondita e completa;

che, in definitiva, si deve disporre l'archiviazione del procedimento con conseguente dissequestro dei vari terreni ancora sottoposti a vincolo, indicati:

- al foglio catastale 35, particelle 9, 109, 83 e 146, di proprietà del Comune di Celano;
- foglio catastale 36, porzione di particella 422 e porzione di particella 463 del foglio catastale 34 di proprietà di Di Renzo Gaetano;
- foglio catastale 36, particelle 420 e 421 di proprietà di Contestabile Domenico;
- foglio catastale 35, porzione di particella 90 di proprietà della Air Marsica SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- foglio 35 particella n. 7;
- foglio 35, particella 117 di proprietà di Shopping Global Center della Marsica srl persona del legale rappresentante pro tempore;
- foglio 35, particella 118 di proprietà di Di Persio Venceslao;
- foglio 35, particella 120 e 124 di proprietà di Evangelista Antonia;
- foglio 35, particella 121 di proprietà di Contestabile Agostino;
- foglio 35, particella 122 di proprietà di Evangelista Vittoriano;
- foglio 35, particella 123 di proprietà di Ciaccia Angelantonio;
- foglio 35, particella 125 di proprietà di Iacovitti Maria Giuseppa;
- foglio 35, particella 126 di proprietà di Luccitti Iolanda;
- foglio 35, particella 127 e 128 di proprietà di Rapetti Antonina;
- foglio 35, particella 129 e 159 di proprietà di Ciaccia Serafina;
- foglio 35, particella 130 di proprietà di Piperni Nunzio;
- foglio 35, particella 145 di proprietà di Villa Abramo;
- foglio 34, particella 1034 di proprietà di Sebastiani Gianluca e Sebastiani Sante;
- foglio 35, particella 10 di proprietà di Sarandrea Enzo,

con la conseguente cancellazione dell'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo reale.

P. Q. M.

ordina l'archiviazione della notizia di reato e la restituzione degli atti al P.M.

dispone il dissequestro dei vari terreni ancora sottoposti a vincolo, indicati:

- al foglio catastale 35, particelle 9, 109, 83 e 146, di proprietà del Comune di Celano;

- foglio catastale 36, porzione di particella 422 e porzione di particella 463 del foglio catastale 34 di proprietà di Di Renzo Gaetano;
- foglio catastale 36, particelle 420 e 421 di proprietà di Contestabile Domenico;
- foglio catastale 35, porzione di particella 90 di proprietà della Air Marsica SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- foglio 35 particella n. 7;
- foglio 35, particella 117 di proprietà di Shopping Global Center della Marsica srl persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- foglio 35, particella 118 di proprietà di Di Persio Venceslao;
- foglio 35, particella 120 e 124 di proprietà di Evangelista Antonia;
- foglio 35, particella 121 di proprietà di Contestabile Agostino;
- foglio 35, particella 122 di proprietà di Evangelista Vittoriano;
- foglio 35, particella 123 di proprietà di Ciaccia Angelantonio;
- foglio 35, particella 125 di proprietà di Iacovitti Maria Giuseppa;
- foglio 35, particella 126 di proprietà di Luccitti Iolanda;
- foglio 35, particella 127 e 128 di proprietà di Rapetti Antonina;
- foglio 35, particella 129 e 159 di proprietà di Ciaccia Serafina;
- foglio 35, particella 130 di proprietà di Piperni Nunzio;
- foglio 35, particella 145 di proprietà di Villa Abramo;
- foglio 34, particella 1034 di proprietà di Sebastiani Gianluca e Sebastiani Sante;
- foglio 35, particella 10 di proprietà di Sarandrea Enzo,

con la conseguente cancellazione dell'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo reale.

Autorizza il rilascio di copie in favore di coloro che ne facciano richiesta (art. 116 c.p.p.).

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Avezzano, 22 gennaio 2021

Il G.I.P.

Dott. Daria Lombardi

Depositato in cancelleria
oggi 26 GEN. 2021
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
AVEZZANO 26 GEN. 2021
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO